

di fare richiamo al regolamento senza menomamente fare appunti al signor presidente.

PRESIDENTE. Mi perdoni, come io ho l'onore in questo momento di regolare la discussione, l'appunto veniva direttamente a me.

Metto ai voti la chiusura.

(La discussione è chiusa).

L'onorevole relatore ha la parola.

FERRACCIÙ, relatore. La Commissione si trova disgraziatamente tra due fuochi. Da un lato è fulminata da una eletta schiera di combattenti a fianco del ministro, i quali, senza una pietà al mondo, vorrebbero ad ogni costo annichilarla; dall'altro è battuta dall'onorevole Lazzaro, che pur serbandola in vita vorrebbe farle prendere forzatamente una posizione che non è la sua.

Io mi proverò a difenderla, se pur sarà possibile, dai violenti attacchi degli uni e degli altri.

La Commissione, o signori, nel proporvi l'articolo che ora si discute, non ebbe altro scopo tranne quello di formulare una disposizione transitoria, la quale non tendesse punto a distruggere la legge che attualmente ci governa, come avrebbe immaginato l'onorevole Torre, ma sibbene ad attuarne l'applicazione in modo che non recasse offesa nè alla fede pubblica, nè ai diritti dei terzi; in altri termini a far sì che nello addentellato tra il vecchio e il nuovo non lasciasse, per così dire, nel suo passaggio alcuna traccia d'ingiustizia.

Non isfuggì per altro, e non poteva certo sfuggire alla stessa Commissione, che la legge sul reclutamento, come notava l'onorevole Valerio ed alcuni altri, è una legge d'imposta, e d'una imposta grave, la più grave anzi che possa mai levarsi; ma perciò appunto riteneva essere maggiore la necessità di equabilmente applicarla, essere più grande, più sentito, più doveroso il bisogno di raffermare la fiducia dei cittadini, rispettando i diritti acquistati, e mantenendo intatte quelle posizioni che un'altra legge avesse create.

Qui, o signori, bisogna fare a ben intendersi; qui già non si tratta di rivocare puramente una concessione fatta dalla legge, non si tratta di togliere una speranza che fosse nata indipendentemente dalla volontà di colui che l'avesse per avventura concepita; si tratta di un fatto, dirò anzi d'una serie di fatti consentiti, autorizzati, compiuti sotto l'impero della legge stessa.

Qui siamo di fronte ad un atto di surrogazione seguito tra il Governo ed il surrogante...

TORRE. No!

FERRACCIÙ, relatore. Sì; lo proverò. Siamo di fronte ad un contratto concluso tra questo surrogante medesimo ed il surrogato con tutte le conseguenze che ne dipendono. Abbiamo quindi degli atti espliciti, degli atti volontari che dopo il loro compimento si trovano rivestiti d'un carattere giuridico.

Le cose dunque, come vedete, non sono più in istato d'integrità, non si trovano più allo stato d'una semplice permissione di legge, d'una mera facoltà, d'una speranza che possa svolgersi e concretarsi in processo di

tempo; le cose sono omai passate nel novero dei fatti compiuti; hanno lasciato, quasi direi, d'appartenere al futuro, esse appartengono al passato, e da questo soltanto traggono forza. A dir breve, ciò che da principio era puramente facoltativo, è divenuto un fatto, ed un fatto necessario, giuridico, al quale si connettono diritti ed interessi particolari.

Ora, cotesti interessi, e cotesti diritti non ponno essere disconosciuti senza ledere la giustizia, senza portare una perturbazione nelle famiglie, senza tradire quella buona fede, che vuol essere lealmente serbata nei rapporti non solo tra cittadini e cittadini, ma eziandio tra i cittadini e lo Stato. Come potrebbe giustificarsi un Governo il quale venisse a ritrattare la sua parola, dopo avere impegnati onesti padri di famiglia a valersi d'una facoltà concessuta dalla legge mediante un sacrificio pecuniario?

Non lo dissimulo, la legge comanda e non contratta. Lo ha detto l'onorevole Valerio, e mi pare lo abbia pur accennato l'onorevole Boggio. Ma qui, o signori, si scambiano i termini della questione; qui è il Governo, che uniformandosi esso stesso alla legge, prende un impegno, ed un impegno certo, che dopo assunto non può disconoscere senza disconoscere la stessa legge. Sarebbe errore il credere che il Governo non incontri obbligo, non faccia promessa con l'atto di surrogazione che si passa tra lui ed il surrogato.

Quest'atto che deve seguire o dinanzi al Consiglio di leva o dinanzi al Consiglio d'amministrazione del corpo, secondochè si compie o prima o dopo l'assento, non può non avere un significato legale; e da parte del Governo dee avere almeno quello di restituire le somme che si versano in cassa, quando il surrogato abbia adempiuto alle condizioni che gli sono imposte.

E notate, o signori, che non si deviene mai, anzi non si può deviene a quest'atto di surrogazione, se a termini della nostra legge ed anche della toscana, non sieno prima regolate per atto notarile le stipulazioni particolari tra surrogato e surrogante.

Vedete dunque che il Governo non pure contratta o quasi contratta egli stesso, ma costringe il surrogante a contrattare con altri.

L'onorevole Torre fa cenno di no, ed io ripeto sì; lo costringe almeno per indiretto, perchè gliene fa una condizione, senza la quale non può essere ammesso alla surrogazione.

Or bene, domando io, dopo tutto questo avvicendamento di contratti, o quasi contratti, nei quali vengono a complicarsi interessi diversi e di diverse famiglie, si potrebbe ancora dire che il Governo non promette, almeno implicitamente, di far rispettare altrui, e rispettare esso stesso i patti convenuti? Lo creda pure chi può, che non lo credo io.

Il voler poi sostenere, come l'un dopo l'altro vennero facendo i propugnatori della tesi del Governo, il volere, io dico, sostenere che qui non vi hanno nè interessi, nè diritti acquistati, è in verità un quistionare contro l'evidenza dei principii.